

## **STATUTO**

### **BASILICATA ADVENTURE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ROTONDELLA MT CORSO  
GARIBALDI 49

Numero REA: MT - 208105

Codice fiscale: 01386780777

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 28-04-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|



Giuseppe Disabato  
Notaio

Allegato "A" atto n. 8.160 repertorio - n. 6.897 fascicolo

## STATUTO

### TITOLO I: DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

#### Art. 1 (Costituzione, denominazione e durata)

**1.1** E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"BASILICATA ADVENTURE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

**1.2** Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

**1.3** La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**1.4** La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. (1), (2), (3), (5), (6) e (7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

#### Art. 2 (Sede)

**2.1** La Cooperativa ha sede nel Comune di **Rotondella** all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizione di attuazione del codice civile.

**2.2** La sede sociale della Cooperativa può coesistere nello stesso unico ufficio e/o locale condiviso con altre distinte e separate attività in genere.

**2.3** Con decisione dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà: a) trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; b) istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici, sia amministrativi che di rappresentanza in Italia

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                               |  |
|  | e all'estero e tutto ciò non comporta e non comporterà la modifica del presente sta-          |  |
|  | tuto.                                                                                         |  |
|  | <b>TITOLO II: SCOPO - OGGETTO</b>                                                             |  |
|  | <b>Art. 3 (Scopo mutualistico)</b>                                                            |  |
|  | <b>3.1</b> La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo        |  |
|  | di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozio-         |  |
|  | ne umana, l'integrazione sociale e lavorativa dei soci e dei cittadini, sviluppando tra       |  |
|  | di essi lo spirito mutualistico e solidaristico. Essa si configura come " <b>Società coo-</b> |  |
|  | <b>perativa sociale a scopo plurimo (A+B)</b> ", in cui l'attività di Tipo A "Gestione dei    |  |
|  | servizi socio-sanitari ed educativi" è connessa con lo svolgimento delle attività di          |  |
|  | Tipo B "Attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inseri-      |  |
|  | mento lavorativo di persone svantaggiate". Tali soggetti svantaggiati costituiranno           |  |
|  | il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa.                                   |  |
|  | <b>3.2</b> La Cooperativa, per il perseguimento del proprio scopo ed attuazione dell'ogget-   |  |
|  | to sociale, può: a) svolgere le proprie Attività e Servizi, con terzi e verso terzi, in       |  |
|  | forma: autonoma, consortile, in associazione temporanea d'impresa e in                        |  |
|  | sub-appalto; b) avvalersi di prestatori occasionali d'opera, di lavoratori autonomi,          |  |
|  | di imprese, di consulenti e professionisti.                                                   |  |
|  | <b>3.3</b> Possono essere, altresì, essere ammessi a partecipare alle attività della coopera- |  |
|  | tiva: i soci in genere - i giovani del Servizio Civile Nazionale - gli studenti coinvolt-     |  |
|  | ti nell'alternanza scuola-lavoro - gli anziani coinvolti nei progetti di valorizzazione       |  |
|  | dell'invecchiamento attivo - le persone inserite nei percorsi di formazione e lavoro          |  |
|  | – i minori inseriti nei percorsi socio-educativi – i minori che intendono svolgere ap-        |  |
|  | prendistato.                                                                                  |  |
|  | <b>Art. 4 (Oggetto sociale)</b>                                                               |  |
|  |                                                                                               |  |

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | <b>4.1</b> La Cooperativa si propone, in consonanza con le previsioni e le finalità della      |  |
|  | Legge 381/91 (disciplina delle Cooperative Sociali) e del D.Lgs. n.112 del 3 luglio            |  |
|  | 2017, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed               |  |
|  | alla integrazione sociale, attraverso:                                                         |  |
|  | - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'artico-   |  |
|  | lo 2, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , l) , e p) , del Decreto Legislativo recante revi-   |  |
|  | sione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2,          |  |
|  | lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n.106;                                                  |  |
|  | - lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -       |  |
|  | finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con l'intesa che tali at-      |  |
|  | tività saranno concretamente esercitate solo se e quando la compagine sociale risul-           |  |
|  | tasse composta da soggetti che, per numero e per qualità psicofisiche, fossero in              |  |
|  | possesso dei requisiti di Legge così come prefissati dall'art.4 della L. 381/91 e suc-         |  |
|  | cessive disposizioni.                                                                          |  |
|  | Per quanto riguarda i servizi di cui al punto "a)", la società si propone di promuove-         |  |
|  | re, progettare, organizzare e gestire:                                                         |  |
|  | <b>A)</b> servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore |  |
|  | di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inseri-   |  |
|  | mento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà fami-         |  |
|  | liare o di persone svantaggiate e, pertanto, potrà:                                            |  |
|  | 1) gestire strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio   |  |
|  | assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e sog-          |  |
|  | getti in difficoltà;                                                                           |  |
|  | 2) svolgere animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immi-            |  |
|  | grati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fie-     |  |
|  |                                                                                                |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | re;                                                                                       |  |
|  | 3) gestire asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco,     |  |
|  | centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio,  |  |
|  | anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di:       |  |
|  | bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con di-   |  |
|  | sabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;                     |  |
|  | 4) gestire centri di aggregazione, di attività culturale e ricreativa, ivi compresi sog-  |  |
|  | giorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, di documentazione, atelier e ogni      |  |
|  | altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a fa-    |  |
|  | vore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;                       |  |
|  | 5) gestire strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di     |  |
|  | migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di sog-  |  |
|  | giorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche          |  |
|  | alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di docu-    |  |
|  | menti, certificazioni, titoli di soggiorno;                                               |  |
|  | 6) gestire servizi di trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente         |  |
|  | abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;                                           |  |
|  | 7) organizzare corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la  |  |
|  | formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di inter-       |  |
|  | vento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevar-  |  |
|  | ne il grado delle prestazioni;                                                            |  |
|  | 8) prestare a terzi servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, |  |
|  | educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;                              |  |
|  | 9) gestire servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego,  |  |
|  | sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione       |  |
|  |                                                                                           |  |

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;       |  |
|  | 10) gestire centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione        |  |
|  | espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani   |  |
|  | talenti, laboratori artistici sperimentali, teatri del gusto, centri ludici, scuole di musi- |  |
|  | ca, mostre;                                                                                  |  |
|  | <b>B)</b> in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente  |  |
|  | lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero tem-         |  |
|  | poranea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavo-        |  |
|  | rativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991       |  |
|  | e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale,        |  |
|  | turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendoli in convenzione, in appalto        |  |
|  | o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la         |  |
|  | possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o        |  |
|  | rivolgendosi alla grande distribuzione e quindi potrà:                                       |  |
|  | 1) svolgere lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la rea-        |  |
|  | lizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione          |  |
|  | di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;                                    |  |
|  | 2) svolgere coltivazione di terreni in Italia e all'estero e raccolta di prodotti della ter- |  |
|  | ra, gestione di serre e impianti di sperimentazione, realizzazione di vivai forestali e      |  |
|  | di essenze, costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività a-       |  |
|  | gro-forestali;                                                                               |  |
|  | 3) effettuare opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschi-         |  |
|  | menti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi;                                             |  |
|  | 4) effettuare lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze natura-   |  |
|  | li e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché   |  |
|  |                                                                                              |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;            |  |
|  | 5) eseguire anche per conto terzi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in      |  |
|  | aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree        |  |
|  | pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realiz-        |  |
|  | zazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;                     |  |
|  | 6) eseguire lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati,    |  |
|  | formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamen-    |  |
|  | te, tabellatura e recintazione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazio-  |  |
|  | ne di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione     |  |
|  | delle piante quali potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezio-      |  |
|  | ne per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;                           |  |
|  | 7) svolgere servizi di sportello al pubblico quali per esempio gestione di ufficio og-     |  |
|  | getti smarriti, servizi informativi;                                                       |  |
|  | 8) promuovere e gestire di punti ristoro, ristoranti, bar, centri cottura, mense, atti-    |  |
|  | vità di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, o- |  |
|  | stelli, agriturismo, campeggi);                                                            |  |
|  | 9) svolgere servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da ef-  |  |
|  | fettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto del-    |  |
|  | la vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia        |  |
|  | meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature          |  |
|  | speciali per il trasporto su scale e gradini;                                              |  |
|  | 10) svolgere attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti    |  |
|  | di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;                                        |  |
|  | 11) svolgere attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione    |  |
|  | di emissioni di gas serra, quali per esempio progettazione, realizzazione, installazio-    |  |
|  |                                                                                            |  |

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | ne e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alterna-      |  |
|  | tive, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;                           |  |
|  | 12) svolgere attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servi-      |  |
|  | zi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, data-         |  |
|  | base, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi opera-       |  |
|  | tivi;                                                                                       |  |
|  | 13) gestire strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio        |  |
|  | canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per |  |
|  | animali nonché di ogni attività complementare e connessa;                                   |  |
|  | 14) promuovere e organizzare corsi di formazione professionale dei soci e dei di-           |  |
|  | pendenti e preparare operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in mo-      |  |
|  | do qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;                |  |
|  | 15) svolgere servizi nel campo della promozione turistica sul territorio e di assisten-     |  |
|  | za al turista (soggiorno, guide turistiche, informazioni, intrattenimento, animazio-        |  |
|  | ne) anche istituendo e presidiando appositi punti di informazione sul territorio;           |  |
|  | 16) promuovere, studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a lavo-   |  |
|  | ri da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica e realiz-     |  |
|  | zare iniziative di marketing turistico, anche in Collaborazione con le Amministra-          |  |
|  | zioni Pubbliche e strutture religiose;                                                      |  |
|  | 17) promuovere forme di turismo sociale e religioso con la realizzazione e/o la ge-         |  |
|  | stione di soggiorni climatici marini, montani e termali e soggiorni vacanze, attuare        |  |
|  | incoming ed outgoing, gestire eventi mirati alla fruizione delle escursioni nei Par-        |  |
|  | chi Nazionali;                                                                              |  |
|  | 18) gestire agenzie di viaggi, informazioni promozione turistica, creazione pacchet-        |  |
|  | ti viaggi, anche legati agli eventi del territorio e/o svolgere l'attività avvalendosi del- |  |
|  |                                                                                             |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | la collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di    |  |
|  | viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e ac-          |  |
|  | cordi disciplinanti l'affidamento dell'attività;                                           |  |
|  | 19) curare la diffusione della cultura, della libera informazione, del dialogo cultura-    |  |
|  | le e la partecipazione alla vita sociale anche attraverso la promozione e la gestione      |  |
|  | di circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, biblioteche, pinacoteche, |  |
|  | mediateche, musei, esposizioni d'opere d'arte e di beni culturali;                         |  |
|  | 20) allestire mostre, pubblicare testi e realizzare documenti fotografici e cinetelivi-    |  |
|  | si, su qualunque supporto, attinenti i diversi temi scientifici della valorizzazione dei   |  |
|  | beni culturali e ambientali e della cultura in generale;                                   |  |
|  | 21) promuovere convegni, manifestazioni, seminari ed iniziative promozionali di o-         |  |
|  | gni tipo per favorire al massimo la politica culturale, museale e scientifica di istitu-   |  |
|  | zioni e di enti pubblici, privati e religiosi;                                             |  |
|  | 22) organizzare e gestire corsi di musica, teatro e danza ed eventi culturali anche in     |  |
|  | collaborazione con altri Istituti, Cooperative, Associazioni e Fondazioni a livello        |  |
|  | Nazionale per la diffusione e lo scambio culturale.                                        |  |
|  | 23) realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti dell'arti-     |  |
|  | giano tipico.                                                                              |  |
|  | La Cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative sociali, culturali, pro-      |  |
|  | fessionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualificazione o riqua-  |  |
|  | lificazione o specializzazione professionale dei propri soci ed in genere per miglio-      |  |
|  | rare la qualità della vita.                                                                |  |
|  | Ricorrendovi i presupposti di Legge, la Cooperativa potrà partecipare a pubblici ap-       |  |
|  | palti; la Cooperativa, peraltro, potrà stabilire convenzioni con enti locali, con l'Am-    |  |
|  | ministrazione Statale o con altre amministrazioni ed enti, richiedere ed avvalersi di      |  |
|  |                                                                                            |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, da enti locali, da enti in genere e da privati.                                                                                                                                         |  |
|  | La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. |  |
|  | In relazione ai propri scopi, la Cooperativa potrà svolgere tutte quelle attività che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.                                                                                                                                 |  |
|  | La Cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli handicappati e delle loro famiglie.                                    |  |
|  | Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla L. n.381 del 1991, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.                                                                         |  |
|  | Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, strumentalmente, compiere - nel rispetto delle norme vigenti - tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari ritenuti necessari o utili a tal fine.                                                                          |  |
|  | <b>TITOLO III: SOCI COOPERATORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>5.1</b> Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>5.2</b> Prima di essere ammesso come Socio Cooperatore, il cosiddetto socio viene inserito nella Categoria speciale dei soci cooperatori, con lo status di "Socio in prova".                                                                                                                   |  |
|  | <b>5.3</b> Il "Socio in prova" deve effettuare un periodo di prova che non potrà essere su-                                                                                                                                                                                                       |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                   |  |
|  | periore a 2 anni. Dopo tale periodo, ove non sia escluso o receda, previa domanda                 |  |
|  | di ammissione, diventa Socio ordinario a pieno titolo.                                            |  |
|  | <b>5.4</b> I Soci in prova, non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Co-        |  |
|  | operativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c. ad essi si applica quanto            |  |
|  | previsto nell'art. 6 per la Categoria dei speciale di soci operatori.                             |  |
|  | <b>5.5</b> Possono assumere la qualifica di soci: a) coloro che abbiano compiuto il 18° an-       |  |
|  | no di età e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione,         |  |
|  | possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro atti-             |  |
|  | vità lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; b) le persone giuridiche i             |  |
|  | cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.            |  |
|  | <b>5.6</b> Possono, altresì, essere soci, solo come persone fisiche: a) i titolari di ditte indi- |  |
|  | viduali con partita Iva; b) i liberi professionisti; c) i titolari di società; d) i lavoratori    |  |
|  | ed i dipendenti di ditte, imprese, società ed Enti pubblici o privati.                            |  |
|  | <b>5.7</b> In ogni caso, non possono divenire soci operatori coloro che sono già soci di:         |  |
|  | cooperative, società e associazioni varie, che esercitano attività identiche o affini al-         |  |
|  | l'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posi-            |  |
|  | zione di conflitto con essa.                                                                      |  |
|  | <b>5.8</b> Nel momento in cui il socio presta il proprio lavoro all'interno della cooperativa     |  |
|  | si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma su-             |  |
|  | bordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazio-              |  |
|  | ne coordinata non occasionale.                                                                    |  |
|  | <b>Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)</b>                                              |  |
|  | <b>6.1</b> L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammis-      |  |
|  | sione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una           |  |
|  | categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b)           |  |
|  |                                                                                                   |  |

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | al loro inserimento nell'impresa.                                                               |  |
|  | <b>6.2</b> I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo    |  |
|  | amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c.             |  |
|  | <b>6.3</b> Nel caso di cui alla lettera (a) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può ammet-   |  |
|  | tere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la lo-          |  |
|  | ro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed eco-            |  |
|  | nomici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.                |  |
|  | <b>6.4</b> Nel caso di cui alla lettera (b) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può ammet-   |  |
|  | tere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-               |  |
|  | corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-             |  |
|  | za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.                                 |  |
|  | <b>6.5</b> La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quan-        |  |
|  | to previsto da apposito regolamento, stabilisce:                                                |  |
|  | a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;                     |  |
|  | b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione profes-       |  |
|  | sionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;                             |  |
|  | c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-              |  |
|  | missione.                                                                                       |  |
|  | <b>6.6</b> Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 33, anche in mi- |  |
|  | sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di         |  |
|  | inserimento nell'impresa cooperativa.                                                           |  |
|  | <b>6.7</b> Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibe-  |  |
|  | razioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.              |  |
|  | <b>6.8</b> I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni    |  |
|  | caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rap-            |  |
|  |                                                                                                 |  |

|  |                                                                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                       |  |
|  | presentati in Assemblea.                                                                                                                                              |  |
|  | <b>6.9</b> Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il so-                                                                      |  |
|  | cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo                                                                                     |  |
|  | l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso                                                                                   |  |
|  | ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo                                                                                  |  |
|  | spirare del suddetto termine.                                                                                                                                         |  |
|  | <b>6.10</b> Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-                                                                            |  |
|  | ria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:                                                                                                  |  |
|  | a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la forma-                                                                                |  |
|  | zione.                                                                                                                                                                |  |
|  | b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo                                                                              |  |
|  | economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato a- |  |
|  | degguamento agli standard produttivi.                                                                                                                                 |  |
|  | Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria                                                                                   |  |
|  | potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al                                                                                    |  |
|  | momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.                                                                                      |  |
|  | <b>6.11</b> Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci coope-                                                                           |  |
|  | ratori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei me-                                                                               |  |
|  | si prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammini-                                                                                     |  |
|  | strativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente                                                                              |  |
|  | statuto.                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>6.12</b> La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-                                                                             |  |
|  | tata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimen-                                                                                   |  |
|  | to, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,                                                                                      |  |
|  |                                                                                                                                                                       |  |

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.                                      |  |
|  | <b>Art. 7 (Domanda di ammissione)</b>                                                           |  |
|  | <b>7.1</b> Le persone fisiche, le società, le associazioni e gli enti che intendono essere am-  |  |
|  | messi come socio, devono presentare all'Organo amministrativo la relativa doman-                |  |
|  | da scritta, compilando l'apposito modulo predisposto dalla cooperativa in cui verrà             |  |
|  | indicato anche il numero minimo di quote nominali che il socio è tenuto a sottoscri-            |  |
|  | vere.                                                                                           |  |
|  | <b>7.2</b> L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ogni utile documen-     |  |
|  | to al fine di meglio identificarne i requisiti.                                                 |  |
|  | <b>7.3</b> L'Organo amministrativo, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimi-        |  |
|  | natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.                       |  |
|  | <b>7.4</b> La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-      |  |
|  | ta, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.                                            |  |
|  | <b>7.5</b> L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di ri-      |  |
|  | getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.                               |  |
|  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha                 |  |
|  | proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del di-            |  |
|  | niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle do-           |  |
|  | mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva                |  |
|  | convocazione.                                                                                   |  |
|  | <b>7.6</b> Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stes- |  |
|  | so, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di           |  |
|  | nuovi soci.                                                                                     |  |
|  | <b>Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci operatori)</b>                                         |  |
|  | <b>8.1</b> I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in na-       |  |
|  |                                                                                                 |  |

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | tura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 30,00 (tren-         |  |
|  | ta virgola zero zero).                                                                         |  |
|  | <b>8.2</b> La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai li-      |  |
|  | miti di legge.                                                                                 |  |
|  | <b>Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)</b>                                         |  |
|  | <b>9.1</b> Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli     |  |
|  | volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione            |  |
|  | degli Amministratori.                                                                          |  |
|  | <b>9.2</b> Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comu-  |  |
|  | nicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, compilando l'apposito mo-              |  |
|  | dulo predisposto dalla cooperativa. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di             |  |
|  | amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pac-            |  |
|  | chetto di quote detenuto dal socio.                                                            |  |
|  | <b>9.3</b> Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato         |  |
|  | al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il so-         |  |
|  | cio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere           |  |
|  | nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.             |  |
|  | <b>Art. 10 (Obblighi del socio)</b>                                                            |  |
|  | <b>10.1</b> Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so- |  |
|  | no obbligati:                                                                                  |  |
|  | <b>a)</b> Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:     |  |
|  | - del capitale sottoscritto;                                                                   |  |
|  | - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-         |  |
|  | manda di ammissione;                                                                           |  |
|  | - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di ap-            |  |
|  |                                                                                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | provazione del bilancio su proposta degli Amministratori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>b)</b> All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>10.2</b> Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.                                                                                              |  |
|  | <b>Art. 11 (Diritti dei soci)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>11.1</b> I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.                                                                                                  |  |
|  | <b>11.2</b> Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data e l'ora d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. |  |
|  | <b>11.3</b> La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <b>11.4</b> La consultazione può svolgersi durante l'orario di apertura pomeridiana degli Uffici della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>11.5</b> Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Art. 12 (Perdita della qualità di socio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |  |
|  | <b>12.1</b> La qualità di socio si perde: 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa     |  |
|  | di morte, se il socio è persona fisica; 2) per recesso, esclusione, fallimento, sciogli-         |  |
|  | mento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica; 3) per insubordinazio-             |  |
|  | ne e/o comportamento oltraggioso; 4) per scarso apporto cooperativo e lavorativo;                |  |
|  | 5) per inidoneità all'esercizio delle proprie mansioni; 6) per divulgazione di notizie           |  |
|  | riservate della Cooperativa; 7) per esercizio dell'attività lavorativa sotto effetto di          |  |
|  | farmaci, stupefacenti, alcool od altro; 8) per il rifiuto di sottoporsi a test casuali di        |  |
|  | controllo sull'utilizzo di alcool e stupefacenti; 9) per ricevimento di avviso di garan-         |  |
|  | zia o condanna per reati verso la persona e la cosa pubblica; 10) su segnalazione de-            |  |
|  | gli altri soci, previa valutazione dell'organo amministrativo; 11) per atteggiamenti             |  |
|  | immorali e scarsa attenzione e rispetto della persona bisognosa in affido alla Coope-            |  |
|  | rativa.                                                                                          |  |
|  | <b>Art. 13 (Recesso del socio)</b>                                                               |  |
|  | <b>13.1</b> Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:                      |  |
|  | a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;                                               |  |
|  | b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;           |  |
|  | c) che non intende più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.                        |  |
|  | <b>13.2</b> Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere     |  |
|  | spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera          |  |
|  | che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domici-           |  |
|  | lio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il reces-           |  |
|  | so è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua co-           |  |
|  | noscenza da parte del socio.                                                                     |  |
|  | <b>13.3</b> Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, |  |
|  | entro novanta giorni, la cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è             |  |
|  |                                                                                                  |  |

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | deliberato lo scioglimento della società.                                                    |  |
|  | <b>13.4</b> Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazio-  |  |
|  | ne di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,        |  |
|  | legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-        |  |
|  | strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal rice-          |  |
|  | vimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.                  |  |
|  | <b>13.5</b> Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazio- |  |
|  | ne del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici              |  |
|  | tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in       |  |
|  | corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'eserci-      |  |
|  | zio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessa-        |  |
|  | to, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di ac-         |  |
|  | coglimento della domanda.                                                                    |  |
|  | <b>13.6</b> Il recesso non può essere parziale ed il socio receduto non può essere riammes-  |  |
|  | so.                                                                                          |  |
|  | <b>Art. 14 (Esclusione)</b>                                                                  |  |
|  | <b>14.1</b> L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei ca- |  |
|  | si previsti dalla legge, nei confronti del socio:                                            |  |
|  | a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, op-         |  |
|  | pure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;                               |  |
|  | b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-           |  |
|  | ge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché         |  |
|  | dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;                                           |  |
|  | c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate     |  |
|  | dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio         |  |
|  |                                                                                              |  |

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;                                            |  |
|  | d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15              |  |
|  | (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o             |  |
|  | nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;                                 |  |
|  | e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza            |  |
|  | l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;                                         |  |
|  | f) che risulti sottoposto a procedimento giudiziario per reati contro la persona e/o il        |  |
|  | patrimonio pubblico.                                                                           |  |
|  | <b>14.2</b> Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al tri-   |  |
|  | bunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rap-           |  |
|  | porto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.               |  |
|  | <b>14.3</b> L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cu-  |  |
|  | ra degli Amministratori.                                                                       |  |
|  | <b>14.4</b> Il socio escluso non può essere più riammesso, salvo i casi previsti dalla legge.  |  |
|  | <b>Art. 15 (Liquidazione)</b>                                                                  |  |
|  | <b>15.1</b> I soci receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione so- |  |
|  | ciale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 32.6 lett. c) e 33.               |  |
|  | La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al ca-           |  |
|  | pitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo         |  |
|  | scioglimento del rapporto sociale.                                                             |  |
|  | <b>15.2</b> La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,         |  |
|  | qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento             |  |
|  | gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.                          |  |
|  | <b>15.3</b> Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stes-    |  |
|  | so, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli arti-        |  |
|  |                                                                                                |  |

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | coli dell'art. 2545 <i>quinquies</i> , la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali,  |  |
|  | può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Il paga-           |  |
|  | mento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.                |  |
|  | <b>Art. 16 (Morte del socio)</b>                                                               |  |
|  | <b>16.1</b> In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto   |  |
|  | di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivaluta-          |  |
|  | ta, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.                               |  |
|  | <b>16.2</b> Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-   |  |
|  | chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-           |  |
|  | mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.                                          |  |
|  | <b>16.3</b> Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso do- |  |
|  | vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto        |  |
|  | di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..                                 |  |
|  | <b>16.4</b> Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella   |  |
|  | partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo              |  |
|  | che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del-            |  |
|  | l'art. 15.                                                                                     |  |
|  | <b>16.5</b> In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comu-     |  |
|  | ne, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei           |  |
|  | successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime           |  |
|  | il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.                                 |  |
|  | <b>16.6</b> In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra       |  |
|  | essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.                                      |  |
|  | <b>Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)</b>                                 |  |
|  | <b>17.1</b> La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti    |  |
|  |                                                                                                |  |

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                               |  |
|  | od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro         |  |
|  | un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-          |  |
|  | mento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali           |  |
|  | non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione           |  |
|  | dell'Organo amministrativo alla riserva legale.                                               |  |
|  | <b>Art. 18 (Responsabilità dei soci cessati)</b>                                              |  |
|  | <b>18.1</b> Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga- |  |
|  | mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la e-          |  |
|  | sclusione hanno avuto effetto.                                                                |  |
|  | <b>18.2</b> Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'in-   |  |
|  | solvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto        |  |
|  | ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la So-            |  |
|  | cietà gli eredi del socio defunto.                                                            |  |
|  | <b>TITOLO IV: SOCI VOLONTARI</b>                                                              |  |
|  | <b>Art. 19 (Requisiti)</b>                                                                    |  |
|  | <b>19.1</b> Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci vo-     |  |
|  | lontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore          |  |
|  | della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesi-         |  |
|  | ma.                                                                                           |  |
|  | <b>19.2</b> Il loro numero non potrà superare quello previsto per legge.                      |  |
|  | <b>Art. 20 (Domanda di ammissione)</b>                                                        |  |
|  | <b>20.1</b> Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa         |  |
|  | dovranno presentare domanda su apposita modulistica predisposta dalla Cooperati-              |  |
|  | va con particolare precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili a eseguire a ti-      |  |
|  | tolo gratuito nell'ambito delle attività della cooperativa.                                   |  |
|  |                                                                                               |  |

|  |                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |  |
|  | <b>20.2</b> Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di ammi-        |  |
|  | nistrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.              |  |
|  | <b>20.3</b> In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capa-       |  |
|  | cità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile            |  |
|  | con l'attività di lavoro da questi prestata.                                                     |  |
|  | <b>Art. 21 (Obblighi e compensi)</b>                                                             |  |
|  | <b>21.1</b> Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10 e l'obbligo di pre- |  |
|  | stare la propria attività di lavoro, sarà commisurato alla disponibilità data alla coo-          |  |
|  | perativa e agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regola-                |  |
|  | mento interno.                                                                                   |  |
|  | <b>21.2</b> Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comuni-          |  |
|  | cazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di alme-              |  |
|  | no un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi                |  |
|  | previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo               |  |
|  | rapporto sociale.                                                                                |  |
|  | <b>21.3</b> Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio   |  |
|  | volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i           |  |
|  | soci cooperatori.                                                                                |  |
|  | <b>21.4</b> Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in     |  |
|  | materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di                |  |
|  | assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro           |  |
|  | del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della            |  |
|  | retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.              |  |
|  | <b>21.5</b> Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese di cui     |  |
|  | all'art. 4 comma 4.12.                                                                           |  |
|  |                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TITOLO V: SOCI FINANZIATORI – SOCI SOVVENTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Art. 22 (Norme applicabili)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>22.1</b> Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>22.2</b> Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>22.3</b> Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.                                                          |  |
| <b>Art. 23 (Soci sovventori)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>23.1</b> Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. |  |
| <b>Art. 24 (Conferimento e quote dei soci sovventori)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>24.1</b> I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>24.2</b> I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 30,00 (trenta virgola zero zero). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <b>24.3</b> La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <b>Art. 25 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | <b>25.1</b> Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | <b>25.2</b> Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>25.3</b> In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | <b>Art. 26 (Deliberazione di emissione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>26.1</b> L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. |  |
|  | <b>26.2</b> La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | <b>26.3</b> A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, in relazione all'ammon-            |  |
|  | tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissio-        |  |
|  | ne.                                                                                             |  |
|  | <b>26.4</b> I soci sovventori, unitamente agli altri soci finanziatori, non possono esprime-    |  |
|  | re più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in as-      |  |
|  | semblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei so-          |  |
|  | ci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato              |  |
|  | nel rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nume-           |  |
|  | ro dei voti da essi portati.                                                                    |  |
|  | <b>26.5</b> Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della pre-  |  |
|  | cedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a            |  |
|  | fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i               |  |
|  | conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale con-           |  |
|  | ferito dai soci cooperatori.                                                                    |  |
|  | <b>26.6</b> La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-     |  |
|  | buiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.                             |  |
|  | <b>Art. 27 (Recesso dei soci sovventori)</b>                                                    |  |
|  | <b>27.1</b> Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il |  |
|  | diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-          |  |
|  | mento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del prece-              |  |
|  | dente articolo.                                                                                 |  |
|  | <b>27.2</b> Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di      |  |
|  | ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.                       |  |
|  | <b>TITOLO VI: STRUMENTI FINANZIARI</b>                                                          |  |
|  | <b>Art. 28 (Strumenti finanziari)</b>                                                           |  |
|  |                                                                                                 |  |

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | <b>28.1</b> Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo      |  |
|  | 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di di-         |  |
|  | ritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale        |  |
|  | e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'arti-     |  |
|  | colo 111-octies delle d.a.t. del cod. civile.                                                  |  |
|  | <b>Art. 29 (Regolamento)</b>                                                                   |  |
|  | <b>29.1</b> In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assem-       |  |
|  | blea, sono stabiliti:                                                                          |  |
|  | - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo va-         |  |
|  | lore nominale unitario;                                                                        |  |
|  | - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo         |  |
|  | 2483 c.c.;                                                                                     |  |
|  | - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli in-         |  |
|  | teressi ovvero di partecipazione agli utili;                                                   |  |
|  | - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.                                   |  |
|  | <b>29.2</b> La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-    |  |
|  | buiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.                           |  |
|  | <b>Art. 30 (Assemblea speciale – Collegio Sindacale)</b>                                       |  |
|  | <b>30.1</b> All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al |  |
|  | relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e se-            |  |
|  | guenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.        |  |
|  | <b>30.2</b> Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del     |  |
|  | Collegio Sindacale è obbligatoria.                                                             |  |
|  | <b>TITOLO VII: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</b>                                     |  |
|  | <b>Art. 31 (Elementi costitutivi)</b>                                                          |  |
|  |                                                                                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>31.1</b> Il patrimonio della Cooperativa è costituito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 32.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;                                                                                                                                                           |  |
|  | c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | d) dalla riserva straordinaria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | <b>31.2</b> Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>32.3</b> Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.                                                                                                                    |  |
|  | <b>Art. 32 (Bilancio di esercizio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | <b>32.1</b> L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>32.2</b> Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>32.3</b> Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi- |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-        |  |
|  | va al bilancio.                                                                                 |  |
|  | <b>32.4</b> Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relati-   |  |
|  | vi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mu-           |  |
|  | tualistiche.                                                                                    |  |
|  | <b>32.5</b> Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui a-    |  |
|  | gli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione         |  |
|  | sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.                                          |  |
|  | <b>32.6</b> La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli     |  |
|  | utili annuali destinandoli:                                                                     |  |
|  | a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);                       |  |
|  | b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui              |  |
|  | all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;            |  |
|  | c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previ-        |  |
|  | sti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;                                                    |  |
|  | d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura             |  |
|  | non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti          |  |
|  | mutualistici.                                                                                   |  |
|  | <b>32.7</b> La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le de- |  |
|  | stinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a ri-      |  |
|  | serve divisibili tra i soci non operatori.                                                      |  |
|  | <b>Art. 33 (Ristorni)</b>                                                                       |  |
|  | <b>33.1</b> L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-    |  |
|  | postare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le ri-             |  |
|  | sultanze dell'attività mutualistica.                                                            |  |
|  |                                                                                                 |  |

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                               |  |
|  | <b>33.2</b> La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla de- |  |
|  | stinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti         |  |
|  | forme:                                                                                        |  |
|  | - erogazione diretta;                                                                         |  |
|  | - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;                                   |  |
|  | - emissione di quote di sovvenzione.                                                          |  |
|  | <b>33.3</b> La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata consideran- |  |
|  | do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed        |  |
|  | il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.                              |  |
|  | <b>TITOLO VIII: DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'</b>                                |  |
|  | <b>Art. 34 (Decisioni dei soci)</b>                                                           |  |
|  | <b>34.1</b> I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle  |  |
|  | presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno             |  |
|  | o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettan-         |  |
|  | ti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.                                        |  |
|  | <b>34.2</b> In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:                             |  |
|  | a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;                                |  |
|  | b) la nomina dell'Organo amministrativo;                                                      |  |
|  | c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio       |  |
|  | sindacale o del revisore;                                                                     |  |
|  | d) le modificazioni dell'atto costitutivo;                                                    |  |
|  | e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazio-            |  |
|  | ne dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-        |  |
|  | ne dei diritti dei soci;                                                                      |  |
|  | f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o del-        |  |
|  |                                                                                               |  |

|  |                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |  |
|  | la limitazione del diritto di opzione;                                                           |  |
|  | g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;                     |  |
|  | h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.                        |  |
|  | <b>34.3</b> Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono a- |  |
|  | dottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscrit-            |  |
|  | to, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 35 e 36.                                     |  |
|  | <b>34.4</b> Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo ri-  |  |
|  | chiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno                   |  |
|  | un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazio-         |  |
|  | ne assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 38.                                        |  |
|  | <b>Art. 35 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)</b>                               |  |
|  | <b>35.1</b> La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di      |  |
|  | tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una pro-           |  |
|  | posta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo ido-          |  |
|  | neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risulta-             |  |
|  | re con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per as-             |  |
|  | sicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo             |  |
|  | della decisione da adottare.                                                                     |  |
|  | <b>35.2</b> Ai soci è assegnato il termine di 20 (venti) giorni per trasmettere la risposta,     |  |
|  | che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la              |  |
|  | proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non su-              |  |
|  | periore a giorni trenta.                                                                         |  |
|  | <b>35.3</b> La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.                             |  |
|  | <b>35.4</b> La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata come       |  |
|  | silenzio-assenso e pertanto il voto è favorevole.                                                |  |
|  |                                                                                                  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>35.5</b> L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>35.6</b> Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | <b>35.7</b> Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>Art. 36 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>36.1</b> Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 35. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. |  |
|  | <b>36.2</b> La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | cietà, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima co-         |  |
|  | municazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previ-            |  |
|  | sto al successivo art. 38.                                                                     |  |
|  | <b>36.3</b> L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comuni-     |  |
|  | carne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nomi-    |  |
|  | nati, indicando:                                                                               |  |
|  | - i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rap-          |  |
|  | presentata;                                                                                    |  |
|  | - la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine           |  |
|  | fissato nella proposta;                                                                        |  |
|  | - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consul-          |  |
|  | tazione, se richiesto dagli stessi soci.                                                       |  |
|  | <b>36.4</b> Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-   |  |
|  | scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.                                      |  |
|  | <b>36.5</b> I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci  |  |
|  | devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche esse-            |  |
|  | re redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.                     |  |
|  | <b>Art. 37 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscrit-</b>       |  |
|  | <b>to: diritto di voto e quorum)</b>                                                           |  |
|  | <b>37.1</b> Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 35 e 36 pre- |  |
|  | sente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo           |  |
|  | voto se socio cooperatore o i voti previsti per il socio sovventore e per il socio coo-        |  |
|  | peratore persona giuridica.                                                                    |  |
|  | <b>37.2</b> Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso     |  |
|  | espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti          |  |
|  |                                                                                                |  |

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | attribuibili a tutti i soci.                                                                 |  |
|  | <b>Art. 38 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)</b>                       |  |
|  | <b>38.1</b> Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. |  |
|  | 26.1 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto co-    |  |
|  | stitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di so-           |  |
|  | ci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei     |  |
|  | soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del             |  |
|  | metodo collegiale.                                                                           |  |
|  | <b>38.2</b> L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede      |  |
|  | sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.                  |  |
|  | <b>38.3</b> L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ov-       |  |
|  | vero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento           |  |
|  | almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al       |  |
|  | domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, po-        |  |
|  | sta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di tele-        |  |
|  | fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espres-    |  |
|  | samente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.                             |  |
|  | <b>38.4</b> Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo |  |
|  | dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazio-         |  |
|  | ne potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in           |  |
|  | cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legal-          |  |
|  | mente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni succes-        |  |
|  | sive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si rag-       |  |
|  | giungesse il quorum costitutivo necessario.                                                  |  |
|  | <b>38.5</b> In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa     |  |
|  |                                                                                              |  |

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto       |  |
|  | di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.         |  |
|  | Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui        |  |
|  | quali non si ritenga sufficientemente informato.                                            |  |
|  | <b>Art. 39 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e</b>       |  |
|  | <b>quorum deliberativi)</b>                                                                 |  |
|  | <b>39.1</b> In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano        |  |
|  | presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.          |  |
|  | In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-          |  |
|  | mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.                           |  |
|  | <b>39.2</b> L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deli- |  |
|  | berare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasforma-        |  |
|  | zione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede socia-     |  |
|  | le anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda     |  |
|  | convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei          |  |
|  | soci con diritto di voto.                                                                   |  |
|  | <b>Art. 40 (Votazioni)</b>                                                                  |  |
|  | <b>40.1</b> Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto  |  |
|  | non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col si-         |  |
|  | stema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.                     |  |
|  | <b>40.2</b> Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-  |  |
|  | tranno avvenire anche per acclamazione.                                                     |  |
|  | <b>40.3</b> L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,    |  |
|  | contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il meto-    |  |
|  | do collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.               |  |
|  |                                                                                             |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | In tal caso, è necessario che:                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; |  |
|  | - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;                                                                                                                                                      |  |
|  | - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;                                                                                                                           |  |
|  | - vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.                                                                                                     |  |
|  | La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>Art. 41 (Voto)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>41.1</b> Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.                                                                                       |  |
|  | <b>41.2</b> Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>41.3</b> Per i soci sovventori si applicano le relative norme stabiliti da un apposito regolamento.                                                                                                                                                                        |  |
|  | <b>41.4</b> Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.                           |  |
|  | <b>41.5</b> I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-                                                                                                                                                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da    |  |
|  | un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio      |  |
|  | cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come dispo-           |  |
|  | sto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La dele-     |  |
|  | ga non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.                    |  |
|  | <b>Art. 42 (Presidenza dell'Assemblea)</b>                                                |  |
|  | <b>42.1</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed   |  |
|  | in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-    |  |
|  | gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provve-        |  |
|  | de alla nomina di un segretario, anche non socio.                                         |  |
|  | <b>42.2</b> La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un nota- |  |
|  | io.                                                                                       |  |
|  | <b>TITOLO IX: AMMINISTRAZIONE</b>                                                         |  |
|  | <b>Art. 43 (Amministrazione)</b>                                                          |  |
|  | <b>43.1</b> La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dai     |  |
|  | soci.                                                                                     |  |
|  | <b>43.2</b> Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero variabile da 3     |  |
|  | (tre) a 5 (cinque) Consiglieri e il loro numero sarà determinato di volta in volta pri-   |  |
|  | ma dell'elezione.                                                                         |  |
|  | <b>43.3</b> I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci coopera- |  |
|  | tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e in ogni    |  |
|  | caso, almeno uno, deve essere scelto tra i sottoscrittori del presente statuto, se in vi- |  |
|  | ta e comunque disponibile ad assolvere all'incarico.                                      |  |
|  | <b>43.4</b> I componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il primo, durano in    |  |
|  | carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di ter-    |  |
|  |                                                                                           |  |

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | mine, essi durano in carica tre esercizi sociali.                                            |  |
|  | <b>43.5</b> Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.              |  |
|  | <b>Art. 44 (Compensi agli Amministratori)</b>                                                |  |
|  | <b>44.1</b> Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere, in sé considerate, |  |
|  | sono compatibili; a) con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con la          |  |
|  | cooperativa stessa; b) con l'avvio di una attività autonoma o di impresa individuale;        |  |
|  | c) con lo svolgimento di un lavoro autonomo; d) con lo svolgimento della libera              |  |
|  | professione; e) con lo svolgimento di un lavoro dipendente presso Imprese ed Enti            |  |
|  | pubblici o privati.                                                                          |  |
|  | <b>44.2</b> Il compenso mensile del Presidente è equiparato a quello di lavoratore subordi-  |  |
|  | nato Area/Categoria F2 (o equivalente) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavo-           |  |
|  | ro per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore so-      |  |
|  | cio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.                          |  |
|  | <b>44.3</b> Appartengono all'Area/Categoria F2 (o equivalente): i lavoratori che, pur non    |  |
|  | facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e die-          |  |
|  | tro formale incarico dei Soci della Cooperativa una funzione di rilevante importan-          |  |
|  | za ai fini della rappresentanza, dello sviluppo e dell'attuazione della cooperativa.         |  |
|  | <b>44.4</b> Per le cariche di Vice-Presidente e di Consigliere non è previsto nessun com-    |  |
|  | penso mensile, ma solo un gettone di presenza per ogni partecipazione alle attività          |  |
|  | del Consiglio amministrativo.                                                                |  |
|  | <b>44.5</b> L'Assemblea dei Soci, in deroga ai punti 44.2 e 44.4, può deliberare ogni altra  |  |
|  | e diversa forma e/o importo per il compenso degli Amministratori.                            |  |
|  | <b>Art. 45 (Compiti degli Amministratori)</b>                                                |  |
|  | <b>45.1</b> Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della So-  |  |
|  | cietà, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.                    |  |
|  |                                                                                              |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | <b>45.2</b> Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ecce- |  |
|  | zione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione,     |  |
|  | recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualisti-     |  |
|  | ci con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo           |  |
|  | formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le e-       |  |
|  | ventuali modalità di esercizio della delega.                                               |  |
|  | Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Colle-        |  |
|  | gio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-         |  |
|  | zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o carat-       |  |
|  | teristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.                          |  |
|  | <b>45.3</b> Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e |  |
|  | l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati    |  |
|  | scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative man-       |  |
|  | sioni.                                                                                     |  |
|  | <b>Art. 46 (Metodi decisionali semplificati)</b>                                           |  |
|  | <b>46.1</b> Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministra- |  |
|  | zione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 47 sono a-     |  |
|  | dottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per i-      |  |
|  | scritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione do-       |  |
|  | po la nomina.                                                                              |  |
|  | <b>46.2</b> La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o  |  |
|  | più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere invia-      |  |
|  | ta a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-    |  |
|  | curare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chia-       |  |
|  | rezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare           |  |
|  |                                                                                            |  |

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della de-        |  |
|  | cisione da adottare.                                                                         |  |
|  | <b>46.3</b> Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata |  |
|  | al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa con-         |  |
|  | sultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Es-        |  |
|  | so consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro ri-      |  |
|  | ferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenzien-        |  |
|  | te dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmes-         |  |
|  | si con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.                 |  |
|  | <b>46.4</b> La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con o-   |  |
|  | gni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.                |  |
|  | <b>46.5</b> Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della |  |
|  | maggioranza degli amministratori in carica.                                                  |  |
|  | <b>Art. 47 (Metodo decisionale collegiale)</b>                                               |  |
|  | <b>47.1</b> Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in       |  |
|  | tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del  |  |
|  | consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione colle-           |  |
|  | giale.                                                                                       |  |
|  | <b>47.2</b> A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a   |  |
|  | formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero,            |  |
|  | con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), al-        |  |
|  | meno cinque giorni prima dell'adunanza.                                                      |  |
|  | <b>47.3</b> Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la       |  |
|  | maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggio-            |  |
|  | ranza assoluta dei voti.                                                                     |  |
|  |                                                                                              |  |

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | <b>Art. 48 (Integrazione del Consiglio)</b>                                                     |  |
|  | <b>48.1</b> In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri prov-       |  |
|  | vedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.                                      |  |
|  | <b>48.2</b> Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica         |  |
|  | devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.                      |  |
|  | <b>48.3</b> In caso di mancanza sopravvenuta degli Amministratori, il ricorso alla decisio-     |  |
|  | ne dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale           |  |
|  | può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di man-               |  |
|  | canza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricor-            |  |
|  | so alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.                       |  |
|  | <b>Art. 49 (Rappresentanza del Presidente)</b>                                                  |  |
|  | <b>49.1</b> Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperati-      |  |
|  | va di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da        |  |
|  | pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi tito-           |  |
|  | lo, rilasciandone liberatorie quietanze.                                                        |  |
|  | <b>49.2</b> Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre,  |  |
|  | aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti banca-        |  |
|  | ri e/o presso istituti finanziari, stipulare polizze assicurative.                              |  |
|  | <b>49.3</b> Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passi-   |  |
|  | ve riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,            |  |
|  | ed in qualunque grado di giurisdizione.                                                         |  |
|  | <b>49.4</b> In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti |  |
|  | spettano al Vice presidente.                                                                    |  |
|  | <b>49.5</b> Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà confe-    |  |
|  | rire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori op-        |  |
|  |                                                                                                 |  |

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.                |  |
|  | <b>TITOLO X: ORGANO DI CONTROLLO</b>                                                           |  |
|  | <b>Art. 50 (Collegio sindacale)</b>                                                            |  |
|  | <b>50.1</b> Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono    |  |
|  | alla nomina del collegio sindacale o del sindaco unico che ha anche funzioni di con-           |  |
|  | trollo contabile.                                                                              |  |
|  | <b>50.2</b> Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Pre-  |  |
|  | sidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.                              |  |
|  | <b>50.3</b> I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione   |  |
|  | dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.                     |  |
|  | <b>Art. 51 (Compiti)</b>                                                                       |  |
|  | <b>51.1</b> L'organo di controllo esercita le funzioni di controllo contabile previste dal-    |  |
|  | l'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costituti-    |  |
|  | vo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'ade-          |  |
|  | guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul            |  |
|  | suo concreto funzionamento.                                                                    |  |
|  | <b>Art. 52 (Organo di controllo facoltativo)</b>                                               |  |
|  | <b>52.1</b> Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.      |  |
|  | 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, compo-            |  |
|  | sto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro isti-      |  |
|  | tuito presso il Ministero della Giustizia.                                                     |  |
|  | <b>52.2</b> In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si ap- |  |
|  | plicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le nor-          |  |
|  | me di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.                                                   |  |
|  | <b>TITOLO XI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>                                                  |  |
|  |                                                                                                |  |

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | <b>Art. 53 (Scioglimento anticipato)</b>                                                       |  |
|  | <b>53.1</b> Lo scioglimento della Cooperativa viene deliberato dall'Assemblea e nel caso       |  |
|  | non si raggiunga la maggioranza per deliberare, l'Assemblea dei soci verrà riconvo-            |  |
|  | cata altre due volte con cadenza di 30 giorni e qualora anche in queste convocate as-          |  |
|  | semblee non si raggiungano le maggioranze, la Cooperativa verrà sciolta dal Presi-             |  |
|  | dente in carica senza diritto di appello da parte dei soci che disertando le convocate         |  |
|  | assemblee che in virtù della loro non partecipazione e/o manifestazione di interesse           |  |
|  | approvano nella modalità di "silenzio assenso" lo scioglimento della Cooperativa               |  |
|  | demandando al Presidente ogni piena e incondizionata facoltà ed azione.                        |  |
|  | <b>53.2</b> L'assemblea o il Presidente che dichiara lo scioglimento della società nomi-       |  |
|  | nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.                                              |  |
|  | <b>Art. 54 (Devoluzione patrimonio finale)</b>                                                 |  |
|  | <b>54.1</b> In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dal- |  |
|  | la liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a) rimborso del capitale sociale            |  |
|  | detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore            |  |
|  | nominale, eventualmente rivalutato; b) al fondo mutualistico per la promozione e lo            |  |
|  | sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. c)         |  |
|  | rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente riva-           |  |
|  | lutato secondo le norme previste.                                                              |  |
|  | <b>TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</b>                                              |  |
|  | <b>Art. 55 (Regolamenti)</b>                                                                   |  |
|  | <b>55.1</b> Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare   |  |
|  | i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimen-       |  |
|  | to dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regola-        |  |
|  | menti, informative e disposizioni che regolano l'esercizio delle attività della coope-         |  |
|  |                                                                                                |  |

|  |                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |  |
|  | rativa.                                                                                          |  |
|  | <b>55.2</b> Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni       |  |
|  | dei Comitati tecnici se verranno costituiti.                                                     |  |
|  | <b>Art. 56 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)</b>               |  |
|  | <b>56.1</b> La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'am-    |  |
|  | bito della mutualità. Pertanto:                                                                  |  |
|  | a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo          |  |
|  | dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effet-         |  |
|  | tivamente versato;                                                                               |  |
|  | b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai           |  |
|  | soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto             |  |
|  | per i dividendi;                                                                                 |  |
|  | c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;                                      |  |
|  | d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotti i debiti          |  |
|  | verso i soci ed i terzi, il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve          |  |
|  | essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-             |  |
|  | zione.                                                                                           |  |
|  | <b>56.2</b> I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de- |  |
|  | voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali               |  |
|  | ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-             |  |
|  | rogabili e devono essere di fatto osservati.                                                     |  |
|  | Firmato: RIPOLI Vincenzo Antonio - RIPOLI Filippo - MANOLIO Gianmario -                          |  |
|  | GIUSEPPE DISABATO Notaio.                                                                        |  |
|  | Vi è il sigillo.                                                                                 |  |
|  |                                                                                                  |  |
|  |                                                                                                  |  |

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Matera, li 28 aprile 2021

Imposta di bollo esente.